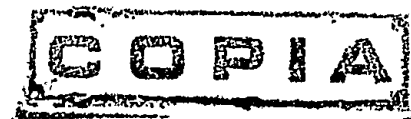


Deposito 19/1/2018
ColS Sez. 5 RG. 461/2018

Doc. 2

STUDIO LEGALE STEFANI
Avv. Giovanni Stefani
Via Q. Sella n. 21 - 70121 Bari
Tel.: 080/521.40.10 fax 080/523.37.17
e-mail: giovanni@studiostefani.com



COMUNE DI MODUGNO	
MODUGNO	
C_F282 - - 1 - 2018-01-15 - 0002545	
Prot. Generale n: 0002545	A
Data: 15/01/2018	Ora: 13.42
Classific.:	

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE ex art. 15 IV co. CPA

*(già TAR Puglia Bari II Sez. RG. 20/2017- Ord. coll. n.1337/2017
18.12.2017)*

Per Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, (c.f. 00830890729) in persona del presidente pro tempore dott. Emanuele Martinelli, nato a Bari il 28.10.1941, con sede in Modugno (BA) alla via delle Dalie n. 5 ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino Sella n. 21, presso l'avv. Giovanni Stefani, (c.f. STFGNN62H01A662N), che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto, che fa espressa richiesta degli avvisi di rito presso lo studio di esso difensore al numero di fax 080/5233717, e alla pec stefani.giovanni@avvocatibari.legalmail.it; domiciliato per le comunicazioni anche in Roma alla via Livorno n. 42, presso l'avv. Gina Alessandra Trafficante, pec avvginaalessandratrafficante@pec.it,

ricorrente

contro

Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato dall'avv. Cristina Carlucci in Modugno al viale della Repubblica n.46 (pec:ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it),

Ricevuto il 16/1/2018

Premesso

Con ricorso ritualmente notificato e incardinato dinanzi il TAR Puglia di Bari II sezione R.G. 20/2017 , il Consorzio istante procedeva

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi a seguito della sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato emessa nella Camera di Consiglio del 17.12.2013 e depositata il 22.01.2014, che ha in parte confermato la sentenza del Tar Puglia sede di Bari n. 1283 del 10.05.2012.

Chiamata la causa alla Camera di Consiglio del 05.12.2017, l'adito TAR, ritenendo che, ai sensi dell'art. 113 CPA, la competenza territoriale per il presente giudizio appartenesse al Consiglio di Stato, con Ordinanza collegiale n.1337/2017, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quella del Consiglio di Stato con sede in Roma.

Tanto premesso, così riassumendo il giudizio come da Ordinanza collegiale n. 1337/2017 TAR Puglia II Sezione, resa nel ricorso RG. 20/2017, si ricorre innanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi a seguito della sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato emessa nella Camera di Consiglio del 17.12.2013 e depositata il 22.01.2014, che ha in parte confermato la sentenza del Tar Puglia sede di Bari n. 1283 del 10.05.2012.

Premesso in Fatto

Con deliberazione consiliare n. 81 del 14 dicembre 1999 del Comune di Modugno e Decreto del Dirigente LL.PP. della Regione Puglia n. 480 del 11 luglio 2000 venivano declassificati, sdemanializzati e ceduti a titolo gratuito al Consorzio alcuni tratti di strade comunali, per un totale di circa 4 km., allo stato attuale in buona parte eliminati e destinati ad uso diverso e sostituiti da diversa viabilità.

Con ordinanza prot. n. 003499 del 22 gennaio 2010 a firma congiunta del Sindaco e del Comandante P.M., il Comune di Modugno, nel disciplinare la circolazione della suddetta viabilità consortile, aveva posto a carico del Consorzio, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, il preciso obbligo di garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi unitamente all'obbligo di provvedere all'apposizione della segnaletica stradale.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari aveva impugnato la suddetta ordinanza, unitamente alla deliberazione C.C. di Modugno n. 81 del 14 dicembre 1999 e al Decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 480 dell'11 luglio 2000, deducendo principalmente che: a) le strade cedute al Consorzio nel lontano 1999 sarebbero nel tempo venute meno e sostituite da nuova viabilità, con conseguente nullità per difetto degli elementi essenziali, o comunque illegittimità del provvedimento impugnato; b) l'imposizione degli obblighi manutentivi a carico del Consorzio si porrebbe in contrasto con la disciplina del Codice della Strada in materia di "proprietà amministrativa" della viabilità urbana, trattandosi di strade evidentemente destinate all'uso da parte dell'intera collettività, come peraltro riconosciuto nella stessa ordinanza; tale uso pubblico generalizzato impedirebbe altresì l'applicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 1446/1918 in materia di strade vicinali, secondo cui la

manutenzione sarebbe posta solo parzialmente a carico del Comune.

Con motivi aggiunti, il Consorzio ASI aveva poi esteso l'impugnativa alla nota prot. 0015168 del 19 marzo 2010, a firma del Dirigente del VII Settore della Polizia Municipale, con cui veniva chiesto al Consorzio l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza in ordine all'apposizione della segnaletica e alla manutenzione delle strade consortili, deducendo vizi in via derivata rispetto a quelli già introdotti con il ricorso originario, unitamente alla censura autonoma di violazione e falsa applicazione della L.R. n. 38/1977.

Con sentenza n. 1283 del 10.05.2012, l'adito Tribunale Amministrativo aveva ritenuto ammissibile il ricorso e lo aveva accolto, per le seguenti sintetizzate ragioni: a) innanzitutto la controversia non ha ad oggetto neppure incidentalmente l'accertamento del diritto di proprietà civilistico sulle strade - rientrando comunque nel potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., in quanto strumentale all'accertamento della legittimità del provvedimento impositivo di opere di manutenzione (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058) - bensì l'accertamento della proprietà "per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale" (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058); b) dalla documentazione depositata in giudizio emerge la non coincidenza tra il patrimonio stradale, ceduto previa sdemanializzazione nel 1999 dal Comune al Consorzio, e la viabilità ricompresa nell'ordinanza impugnata, consistente in una ampia rete viaria connessa in più punti a viabilità di rilevanza regionale e provinciale, e trattasi di circostanza risultante dalle planimetrie

depositate dal Consorzio ASI e non contestata dall'Amministrazione resistente, così come parimenti non contestata e comprovata in atti risultava l'intervenuta soppressione di buona parte della viabilità acquisita dal Consorzio in virtù dei provvedimenti di cessione del 1999; c) il presupposto dell'appartenenza al Consorzio di tutta la rete viaria posta all'interno dell'area consortile, su cui si fonda l'impugnata ordinanza, si pone in contrasto con la disciplina in materia di classificazione delle strade di cui al vigente D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

La rete viaria consortile risulta dunque destinata al collegamento anche del centro urbano di Modugno con altri servizi interessanti la collettività comunale. Come tale rientra, quantomeno agli effetti amministrativi, nel patrimonio stradale comunale, salva prova contraria, cioè di idoneo titolo di acquisto da parte di terzi (per es. per usucapione previa sdemanializzazione anche tacita, cfr. Consiglio di Stato sez. V 30 novembre 2011, n. 6338); d) ulteriore conferma dell'estraneità del Consorzio dai poteri di gestione è data dall'art. 3 della L.R. 38/1977, secondo cui sono comunali tutte le strade soggette a pubblico transito che si sviluppano all'interno e all'esterno delle aree di sviluppo industriale; e) ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo...(omissis)....." e nella fattispecie in esame, le strade interessate dall'impugnata ordinanza non possono che essere classificate come strade urbane di scorrimento od extraurbane, per cui è da escludersi che l'ente proprietario, ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio ASI.

Pertanto il Collegio accoglieva il ricorso ritenendo fondate le censure di violazione degli artt. 2, 3, 6, 7 e 14 del Codice della Strada.

Con atto di appello notificato l'8 novembre 2012 il Comune di Modugno aveva impugnato la sentenza de quo, sostanzialmente per due ordini di ragioni: a) diversi antichi tratti stradali ceduti non erano stati eliminati, ma al contrario inglobati all'interno degli assi viari posti a servizio delle necessità consortili e quindi rientranti in queste competenze; b) una serie di strade considerate dalla sentenza impugnata come tipicamente comunali, per le loro caratteristiche e per l'utilizzo indifferenziato, sono in realtà strade connesse ai fini propri dell'attività consortile e costituiscono un contributo necessario per gli impianti ed i servizi di interesse comune dell'intero agglomerato, collegando l'aeroporto di Bari o l'Ospedale San Paolo.

Si era costituito in giudizio il Consorzio appellato sostenendo l'infondatezza del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 3016 del 03.06.2016 il Collegio di secondo grado aveva disposto verifica in ordine alla consistenza della rete stradale consortile all'interno del territorio comunale di Modugno e alla indicazione e quantificazione del suo eventuale utilizzo, a titolo di pubblico transito, da parte della collettività.

I verificatori avevano effettuato la determinazione della consistenza della rete stradale, misurando con precisione la lunghezza dei rami stradali relativi alla viabilità ordinaria - escluse strade provinciali e statali - interne al perimetro del Consorzio, all'interno dei confini comunali di Modugno, e ciò mediante uso di cartografia stradale fornita dal Comune e dal Consorzio.

A seguito di tali accertamenti il Giudice di appello afferma che "le conclusioni quindi hanno portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno in complessivi Km. 41,8 e a suddividere l'utilizzo di tale rete da parte del pubblico transito al 41,41% degli spostamenti totali"

Concludeva dunque ed affermava il Consiglio di Stato che "l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione e va conseguentemente dichiarata la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 00349 del 22 gennaio 2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica, e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune (di Modugno) nella misura del 41,41%, ai sensi dell'art. 3 D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovvero nella misura del pubblico transito così come accertato nella verifica".

Diritto

1) La decisione del Consiglio di Stato ha in parte confermato la sentenza del Tar Puglia sede di Bari, in quanto l'ordinanza impugnata è stata dichiarata solo parzialmente legittima.

Si può dunque ritenere che la decisione del primo Giudice abbia acquisito forza di giudicato, avendo il Consiglio di Stato pronunciato un criterio dirimente, quale effetto conformativo conseguente al parziale annullamento del provvedimento impugnato e quale effetto costitutivo tra le parti, che va dunque applicato per stabilire la ripartizione delle spese tra i due Enti.

In conseguenza, se il Consorzio è tenuto a sostenere tali oneri, anticipandoli, il Comune di Modugno è altresì tenuto a rimborsarli

nella misura del 41,41%, verificandosi nell'ambito di tale proporzione una sorta di coobbligazione tra comunisti, almeno nel senso della proprietà amministrativa, nei confronti della collettività e del pubblico interesse.

In tal senso debbono essere interpretate le considerazioni della sentenza di secondo grado quando afferma che "le conclusioni quindi hanno portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno".

Ed è quanto si deduce dalla motivazione della sentenza del Tar Puglia (sopra indicata) quando afferma che la controversia non aveva ad oggetto neppur incidentalmente l'accertamento del diritto di proprietà civilistico sulle strade - rientrando comunque nel potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., in quanto strumentale all'accertamento della legittimità del provvedimento impositivo di opere di manutenzione (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058) - bensì l'accertamento della proprietà "per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058).

2) Ed è altrettanto innegabile che il Consorzio abbia diritto al rimborso per le spese anticipate almeno a decorrere dalla ordinanza del Comune di Modugno n. prot. 003499 del 22.01.2010, che è stata dichiarata parzialmente illegittima, poiché è fuor di dubbio che l'annullamento, sia pure parziale, operi con effetti ex tunc.

3) Tuttavia, quale ulteriore effetto conformativo del giudicato, è opinione dell'odierno ricorrente che il diritto di ripetere gli oneri dal coobbligato debba ulteriormente retroagire almeno a cinque

anni addietro, entro i limiti della prescrizione relativa all'indebito oggettivo, e quindi dall'anno 2005.

Infatti, nel caso de quo si può intendere che la decisione del Consiglio di Stato abbia convalidato il definitivo annullamento parziale di un atto generale che incide su criteri di spesa e di oneri tra le parti, e ciò assicura la possibilità per il soggetto che abbia pagato di agire in via di ripetizione.

D'altronde, anche l'orientamento di codesto Giudice adito ha già stabilito che "deve essere qualificata come ripetizione di indebito qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale" (cfr. Tar Puglia Bari sez. I 20.07.2016 n. 944).

Mentre la Suprema Corte ha chiarito che in tema di indebito oggettivo il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della "causa solvendi sopravvenga al pagamento (v. Cass. civ. sez. III n. 24628 del 03.12.2015).

4) A tal proposito va evidenziato che all'indomani della formazione del giudicato, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, il Consorzio ASI con nota del 04.11.2014 trasmetteva la sentenza accompagnandola con la prima richiesta di rimborso (doc. 1).

Successivamente il Consorzio medesimo ha più volte sollecitato il Comune di Modugno a voler restituire le somme anticipate per le causali stabilite dalla sentenza del Consiglio di Stato, accompagnando tali richieste con l'invio dei rendiconti e della documentazione giustificativa. Ma il Comune obbligato a tutt'oggi si è rifiutato di ottemperare adducendo motivazioni e pretesti affatto condivisibili.

In particolare, il Consorzio ricorrente ha anticipato gli oneri per i servizi indicati dal Consiglio di Stato nel modo seguente:

- periodo anni 2005-2013 € 3.403.248,02, per cui spetta il rimborso di € 1.409.285,01 (41,41% del totale), come esplicitato e ribadito nella nota del 11.05.2016, alla quale era stato nuovamente allegato il prospetto riepilogativo e nella quale si fa esplicito riferimento alla documentazione giustificativa già trasmessa (doc. 2);

- anno 2014 € 339.361, per cui spetta il rimborso di € 140.529,57 (41,41 % del totale), come esplicitato nella nota del 01.06.2016, con la quale era stata nuovamente trasmessa la documentazione giustificativa (doc. 3);

- anno 2015 € 336.847,18, per cui spetta il rimborso di € 139.488,42 (41,41% del totale), come esplicitato nella nota del 20.06.2016, alla quale viene nuovamente allegato il prospetto riepilogativo e con la quale si fa riferimento alla documentazione che viene allegata e trasmessa (doc. 4).

Che il Comune di Modugno abbia ricevuto la documentazione giustificativa delle spese sostenute per i servizi consortili è dimostrato dalla corrispondenza citata, cui va aggiunta anche la nota dell'Ente comunale del 03-06.6.2016 nella quale si dà atto di una documentazione relativa al periodo 2005-2003 trasmessa per due volte (doc. 5).

Da ultimo si veda il verbale del CdA del 14.10.2016, nel corso del quale il Comune di Modugno, a mezzo del suo dirigente delegato in quella sede, aveva dichiarato che non vi erano problemi per il riconoscimento dei costi sostenuti dal Consorzio per gli anni 2014 e 2015, mentre il Comune non ritiene di dover riconoscere i costi relativi alle precedenti annualità (doc. 6).

5) Poiché è rimasto inevaso anche l'invito formalmente rivolto da ultimo con lettera raccomandata recapitata il 28.11.2016, (doc. 7), il ricorrente ha interesse a proporre il seguente ricorso, chiedendo che all'Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato.

E' stato infatti anche di recente chiarito che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dal parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (v. Cons. Stato sez. VI n. 4450 del 24.10.2016).

TANTO PREMESSO

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, come sopra rappresentato difeso e domiciliato,

chiede

che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, ordinare al Comune di Modugno l'adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Tar Puglia di Bari n. 1283 del 10.05.2012, così come parzialmente riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.01.2014 e, in particolare:

- 1) provvedere al pagamento della somma di € 1.409.285,01 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo anni 2005-2013;
- 2) provvedere al pagamento della somma di € 140.529,57 per il rimborso delle spese sostenute per il periodo 01.01.-31.12.2014;

3) provvedere al pagamento della somma di € 139.488,42 per il rimborso delle spese sostenute per il periodo 01.01-31.12.2015;

4) provvedere al pagamento degli interessi maturati dalla domanda.

Chiede altresì che venga fissato il termine di trenta giorni per provvedere nonché la nomina, fin da ora, di un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che Codesto Giudice riterrà opportuno.

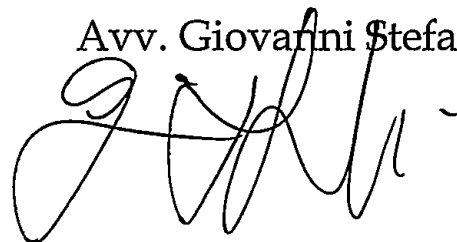
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa oltre IVA e CPA.

Si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 20/2017 pendente dinanzi al Tar Puglia sede di Bari.

Allega i documenti indicati.

Bari, 11 gennaio 2018

Avv. Giovanni Stefani



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

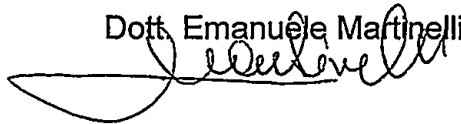
Io sottoscritto in qualità di presidente pro tempore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, conferisco mandato all'avv. Giovanni Stefanì, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di riassunzione innanzi al Consiglio di Stato sede Giurisdizionale, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare la lite anche stragiudizialmente, di rinunciare e quietanzare e confermando sin da ora il suo operato. Al suddetti fini eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Stefanì in Bari alla via Quintino Sella n. 21 (pec stefani.giovanni@avvocatibari.legalmail.it).

Autorizzo l'avv. Giovanni Stefanì ai sensi della L. 196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.

Bari, 10 gennaio 2018

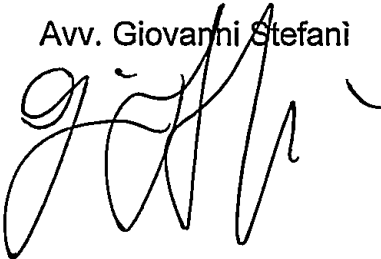
Il Presidente

Dott. Emanuele Martinelli



Per autentica

Avv. Giovanni Stefanì



ATTO DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giovanni Stefani, nella qualità in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte di Appello
di Bari ho notificato il suesteso ricorso in riassunzione dinanzi al
Consiglio di Stato a COMUNE DI MODUGNO in persona del
Sindaco pro tempore, e per esso al procuratore costituito avv.
Cristina Carlucci nel domicilio legale in Modugno (BA) al viale
della Repubblica n. 46 ivi consegnandone copia a mani

See the transfer cycle in schedule 15/01/18

Dott. Fabrizio INGLETTO
Funzionario UNER
Corte di Appello - Bari

569.

CORTE DI APPELLO DI BARI
U. N. P.

E' URGENTE

Cr. N. A.

Diritti Notif. € 3,87

Ind. Trasferta € 8,30

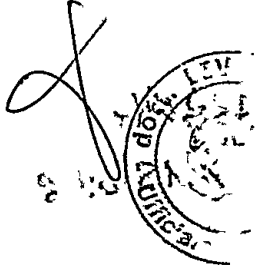
10% Parti € 0,83

Spese Postali € _____

Totale € 13,00

Bari, li. 12/10

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



21.9.2008

21.9.2008

21.9.2008

21.9.2008

21.9.2008

21.9.2008



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
SEZIONE V

Avvocato Difensore:

Carlucci Cristina

Presso:

Cuonzo Renzo

Via Di Monte Fiore 22 00153 Roma

Avviso di camera di consiglio
OTTEMPERANZA

(ai sensi degli artt. 87 e 114 cod. proc. amm.)

Si comunica che il presidente ha fissato la camera di consiglio del giorno 20/12/2018
alle ore 9.00 per la discussione del ricorso indicato.

Numero Registro Generale: 461/2018

Oggetto :

Parti	Avvocati
Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Di Bàri	Stefani' Giovanni
Contro:	
Parti	Avvocati
Comune Di Modugno	Carlucci Cristina

Roma, li' 23/04/2018

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 01337/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2017, proposto da:

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Stefani con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Quintino Sella, n. 21;

contro

Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Modugno, viale della Repubblica, n. 46; Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 328 del 22 gennaio 2014 del Consiglio di Stato emessa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2013 e depositata il 22 gennaio 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Cristiano Stefanì e avv. Cristina Carlucci;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 328 del Consiglio di Stato, Sezione V, del 22 gennaio 2014 che ha accolto in parte l'appello proposto dal Comune di Modugno ed ha riformato parzialmente la sentenza n. 1283 del 10 maggio 2012 di questo Tribunale;

Più nello specifico, questo Tribunale con la sentenza succitata aveva annullato integralmente l'ordinanza n. 3499 del 2010 e la nota del Comune di Modugno, mentre il Consiglio di Stato, dopo aver disposto una verifica, ha dichiarato l'illegittimità solo parziale dell'ordinanza *de qua*, disponendo che il Consorzio ricorrente garantisca la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e dell'arredo, delle relative attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e stabilendo in particolare che a questo servizio il Comune contribuisca finanziariamente nella misura del 41,41%;

Considerato che la competenza nel giudizio di ottemperanza è di tipo funzionale inderogabile, come indicato nel comma 3 dell'art. 14 del codice del processo amministrativo;

Considerato che i criteri di competenza nel giudizio di ottemperanza sono disciplinati dall'art. 113 del codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che per le sentenze e per gli altri provvedimenti esecutivi dei giudici amministrativi la competenza è del giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta (art. 113, comma 1, che richiama le lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 112), anche quando i suoi provvedimenti sono confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado;

Tenuto conto pertanto che, in caso di riforma della sentenza di primo grado o di conferma ma con motivazione sostanzialmente diversa, la competenza è del giudice d'appello;

Considerato che, nel caso in esame, la sentenza del Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza di questo Tribunale, modificandone l'effetto conformativo;

Ritenuto, conseguentemente che, in applicazione dell'art. 113 del codice del processo amministrativo, non sussista la competenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia in ordine alla cognizione della presente controversia, dovendosi pronunciare invece il Consiglio di Stato;

Considerato che il difetto di competenza è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente (art. 15 del codice del processo amministrativo);

Tenuto conto che la questione del difetto di competenza è stata sollevata dal Collegio nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017, consentendo alla parti di contraddire sul punto;

Ritenuto che le peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, dichiara la propria incompetenza a conoscere della presente controversia in favore del Consiglio di Stato innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del codice del processo amministrativo.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Flavia Risso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Flavia Risso

IL PRESIDENTE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO